

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

Il diciotto marzo duemilaventidue (18.3.2022) in Castiglion Fiorentino, Via Madonna del Rivaio n. 84, presso la sede della "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA di Castiglion Fiorentino" alle ore diciannove.

Innanzi a me dott. Giuseppe De Stefano, notaio iscritto nel ruolo del distretto di Arezzo, residente in Castiglion Fiorentino con studio in Corso Italia n. 64,

SI E' RIUNITA

l'assemblea straordinaria della "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA di Castiglion Fiorentino", con sede in Castiglion Fiorentino, via Madonna del Rivaio n. 84, codice fiscale 80000290512, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso il Tribunale di Arezzo al n. 396 in data 27.11.1998, iscritta al Registro Regionale del Volontariato in virtù di Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1051 del 26.9.1994, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Delibera di modifica dell'art. n. 51 del nuovo Statuto
2. Varie ed eventuali.

E' PRESENTE:

Paola Salvadori, nata a Marciano della Chiana il 1 ottobre 1962, domiciliata presso la sede, nella qualità di Governatore pro-tempore, domiciliata per la carica presso la sede della Associazione, cittadina italiana, della cui identità personale io notaio sono certo, la quale mi chiede di redigere il presente verbale.

Aderendo, dò atto che assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi del vigente statuto sociale, la stessa Paola Salvadori, la quale

DICHIARA

- 1) che l'assemblea è stata convocata secondo le modalità previste dal vigente statuto dell'Ente;
- 2) che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta;
- 2) che, in proprio o per delega, sono presenti ventidue confratelli ordinari rispetto al totale di ottocento confratelli ordinari aventi diritto di voto a norma di statuto;
- 3) che le deleghe, previa constatazione della validità effettuata dal medesimo Presidente, sono assunte agli atti sociali;
- 4) che a norma dell'art. 27 del vigente statuto l'assemblea delibera in seconda convocazione, per l'approvazione di modifiche statutarie, con la maggioranza dei due terzi dei presenti,

E DICHIARA

validamente costituita questa assemblea straordinaria e apre la discussione sull'ordine del giorno.

Prendendo la parola, il Governatore espone agli intervenuti le motivazioni che rendono necessario provvedere alla modifica

Registrato ad
Arezzo
il 24/03/2022
N. 3178 Serie
1T

del quorum indicato dall'articolo 51 dello statuto, in adeguamento della disposizione di cui all'articolo 21 del codice civile, che stabilisce per lo scioglimento un quorum inderogabile di tre quarti degli associati.

Tale modifica necessaria è stata richiesta dalla Regione Toscana, per quanto di sua competenza in materia, a seguito di rilievo espresso dalla Conferenza dei Servizi in data 15 febbraio 2022.

Il proposto nuovo testo di statuto sociale è contenuto nel documento che si allega a questo atto sotto la lettera "A", dalla cui lettura sono dispensato.

Dopo breve discussione il Presidente, pone ai voti dell'assemblea il seguente testo di deliberazione:

<<L'assemblea straordinaria della "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA di Castiglion Fiorentino"

DELIBERA

A) di modificare come segue il terzo comma dell'articolo 51 dello statuto sociale:

"Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di Confratelli e della speciale maggioranza di cui all'art. 21 del codice civile (tre quarti degli associati).";

B) di approvare il nuovo testo di statuto sociale nella formulazione contenuta nel documento allegato sotto la lettera "A" al presente verbale.>>

Tale testo di deliberazione viene

APPROVATO

all'unanimità.

A questo punto il Presidente null'altro essendovi da deliberare, proclama i risultati delle votazioni e dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciannove e diciotto.

L'intervenuta mi dispensa dalla lettura dell'allegato.

L'intervenuta richiede l'applicazione delle disposizioni dell'art. 17 e dell'art. 22 del D.Lgs. 460/1997 trattandosi di operazione effettuata da ONLUS e l'esenzione dell'imposta di registro ai sensi dell'art.82 comma 3 D.Lgs. 117/2017.

Del presente verbale, da me scritto con mezzo elettronico su un foglio per quattro facciate, ho dato lettura alla costituita, che lo approva.

Sottoscritto alle ore diciannove e venticinque.

F.ti: Salvadori Paola

Giuseppe De Stefano notaio (sigillo)

* * * * *

Allegato "A" all'atto ricevuto dal notaio Giuseppe De Stefano di
Castiglion Fiorentino Repertorio n.71315, Raccolta n.22129

STATUTO

della CONFRATERNITA DI MISERICORDIA di Castiglion Fiorentino

SOMMARIO

PREMESSA	3
INTRODUZIONE STORICA	3
CAPO I	6
ORIGINE E NATURA DELLA CONFRATERNITA	
Art. 1 - Denominazione	6
Art. 2 - Principi ispiratori	6
Art. 3 - Elementi giuridici	6
Art. 4 - Stemma della Confraternita	6
Art. 5 - Divisa dei Confratelli	6
CAPO II	7
SCOPI E MEZZI DELLA CONFRATERNITA	
Art. 6 - Scopi ed attività della Confraternita	7
Art. 7 - Formazione dei Confratelli	9
Art. 8 - Rapporti con la Chiesa Cattolica	9
Art. 9 - Adesione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie	10
Art. 10 - Fonti di finanziamento	10
Art. 11 - Gratuità delle opere caritative	10
Art. 12 - Volontariato	10
Art. 13 - Gruppi operativi	11
CAPO III	11
REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA CONFRATERNITA	
DIRITTI E DOVERI DEI CONFRATELLI	
Art. 14 - Requisiti di appartenenza	11
Art. 15 - Domanda di ammissione	11
Art. 16 - Ammissione	11
Art. 17 - I Confratelli	12
Art. 18 - Confratelli Onorari	13
Art. 19 - Confratelli Ordinari	13
Art. 20 - Diritti dei Confratelli	13
Art. 21 - Doveri dei Confratelli	13
Art. 22 - Provvedimenti disciplinari	14
CAPO IV	15
ORGANI DELLA CONFRATERNITA	
Art. 23 - Organi della Confraternita	15
Art. 24 - L'Assemblea Generale dei Confratelli	15
Art. 25 - Riunioni ordinarie dell'Assemblea	16
Art. 26 - Riunioni straordinarie dell'Assemblea	16
Art. 27 - Validità della costituzione e delle	

decisioni dell'Assemblea	16
Art. 28 - Il Magistrato	17
Art. 29 - Composizione del Magistrato	19
Art. 30 - Incompatibilità	19
Art. 31 - Riunioni del Magistrato	19
Art. 32 - Convocazione del Magistrato	19
Art. 33 - Validità delle deliberazioni	20
Art. 34 - Verbali del Magistrato	20
Art. 35 - Il Governatore	20
Art. 36 - Il Vicegovernatore	21
Art. 37 - Il Correttore	21
Art. 38 - Il Segretario Amministrativo	21
Art. 39 - Il Segretario del Magistrato	22
Art. 40 - Il Collegio dei Proviviri	22
Art. 41 - Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti	23
e l'Organo di Controllo	24
Art. 42 - Gratuità delle cariche sociali e surroga	24
CAPO V	24
RINNOVO DEGLI ORGANI SOCIALI	
Art. 43 - La Commissione Elettorale	24
Art. 44 - Gratuità delle cariche elettive	25
CAPO VI	25
DEL PERSONALE IN GENERE DELLA CONFRATERNITA	
Art. 45 - Il personale	25
Art. 46 - Obblighi del personale	25
CAPO VII	26
DISPOSIZIONI FINALI	
Art. 47 - Riforma dello statuto	26
Art. 48 - Regolamento generale	26
Art. 49 - Mancato funzionamento della Confraternita	26
Art. 50 - Recesso dalla Confederazione Nazionale	27
delle Misericordie d'Italia	27
Art. 51 - Scioglimento della Confraternita	27
Art. 52 - Devoluzione del patrimonio	28
Art. 53 - Riconoscimento della personalità giuridica	28
Art. 54 - Norma di rinvio	28

PREMESSA

Il movimento caritativo delle Misericordie, nato dalla Compagnia di S. Maria che "... ebbe cominciamento per lo padre messer santo Pietro martire l'anno 1244 nella vigilia dell'Assunzione della Beata Vergine Maria a di 14 agosto" (Bibl. Naz. Firenze, fondo Magliabecchiano, XXXVII, 300, C, 127), intende far proprio il messaggio che il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II consegnò alle Misericordie nell'udienza del 14 giugno 86 che segnò un nuovo corso storico delle Misericordie italiane alla vigilia del terzo millennio; corso storico che le vede "fautrici della civiltà dell'amore e testimoni infaticabili della cultura della carità".

INTRODUZIONE STORICA

La nascita della Confraternita di Misericordia di Castiglion Fiorentino risale al giugno del 1572, quando quaranta persone avvertirono la necessità di associarsi per pregare insieme e per svolgere un importante servizio sociale, quello di provvedere alla sepoltura dei defunti, cosa per la quale non esisteva una precisa regolamentazione.

Atto costitutivo della Associazione fu la stesura di uno Statuto di cui furono redattori quattro confratelli eletti col primo partito tenuto il 5 giugno dello stesso anno: Lorenzo di Francesco Mancini, Romualdo Tacci, Pietro di Angiolo Giunti, Francesco di Simone Giunti.

Il giorno 11 dello stesso mese i Capitoli vennero sottoposti al Vescovo di Arezzo che non ebbe esitazione a confermarli in quanto conformi a quelli della Compagnia della Morte di Roma cui questa Associazione fu aggregata con il diritto alle indulgenze previste dalla Bolla di Paolo III e ribadite dai papi Gregorio XIII e Clemente VIII.

Si tratta di un regolamento che è chiara espressione di fede e nello stesso tempo manifestazione di amore per il proprio paese cui si vuole dedicare l'opera di servizio; tutte le norme sono infatti ispirate allo spirito evangelico e quindi prevedono soccorso e aiuto per ogni tipo di povertà umana.

Con atto di cessione datato 12 gennaio 1573 il Capitolo della Cattedrale di Arezzo corrispose a una istanza avanzata dai Nuovi Confratelli concedendo loro una antica chiesa quasi diruta, la chiesa di San Silvestro, allora detta Canonica.

La Confraternita di Misericordia ebbe così un proprio Oratorio, infatti nel volger di poco tempo la chiesa venne restaurata e aperta col titolo di Santa Croce, scegliendo come Mistero la Flagellazione da celebrare il giovedì santo. Per rivivere processionalmente questo momento della Passione, qualche anno dopo fu fatto scolpire, da Nicolò di Smeraldo Salvi, una statua lignea, il Cristo flagellato alla colonna. Una delle opere d'arte che sono vanto, ancora oggi, di Castiglion Fiorentino.

Già nel 1585 nell'unico altare allora esistente fu collocata un'opera commissionata al fiorentino Naldini e rappresentante il Cristo Deposto.

Fu quindi realizzato, grazie a varie offerte, un bel soffitto a cassettoni con al centro una bella Pietà scolpita da Niccolò Salvi di Lucignano. Altre opere d'arte, attualmente in Pinacoteca, furono inserite in questa Chiesa e nell'Oratorio edificato nei locali soprastanti.

Il fervore religioso dei confratelli, aumentati notevolmente di numero, si esprime anche con un pellegrinaggio a Roma in occasione dell'Anno Santo 1650.

L'opera assistenziale della Confraternita si andava dispiegando con quegli interventi che i tempi sollecitavano in modo continuo, come nel contagio del 1630.

La stessa realizzazione fatta dopo la Visita Apostolica del 1593 ci descrive l'Associazione come una importante presenza, animata da una particolare vitalità.

Tra l'altro, fin dal suo nascere, tenne un registro dei morti e per quasi un secolo fu questo l'unico censimento nel quale veniva registrata la causa di morte, la paternità, il luogo di sepellizione.

Prime riforme e integrazioni agli Statuti si ebbero nel 1756 e le sollecitò il Vescovo Inghirami, rendendosi conto che la Confraternita di Misericordia era cresciuta per adesioni e per impegni e doveva adeguarsi nell'aspetto organizzativo.

Nel 1785 la politica di rinnovamento lorenese di Pietro Leopoldo sconvolse la vecchia legislazione ecclesiastica e sopprime anche la Confraternita di Misericordia, detta anche Compagnia della Morte, con il conseguente sequestro delle argenterie e dei documenti.

Nel 1792 la Confraternita di Misericordia venne ripristinata riacquistando l'antico compito di soccorrere gli ammalati, aiutare i poveri, seppellire i morti.

Agli inizi del nuovo secolo, al tempo della occupazione francese, la Confraternita di Misericordia evitò una nuova soppressione, riuscendo a rivendicare il suo ruolo di Associazione di Beneficenza. Restò però sotto controllo del Boureau di beneficenza e delle disposizioni del Maire del Comune di Castiglion Fiorentino.

Nel 1855 la Confraternita di Misericordia, Orazione e Morte, si conferma la Istituzione cui il Comune fa riferimento anche nei momenti di particolare disagio quale è l'epidemia del colera, per procedere a interventi di prevenzione, all'allestimento di un lazzeretto, ai servizi di soccorso o di sepoltura. Per la Misericordia è questa anzi l'occasione per una rivitalizzazione e quindi un riordinamento o aggiornamento dello Statuto che viene redatto nel 1856 e approvato dal Ministero degli Affari Ecclesiastici il 14 marzo 1859. Un testo particolarmente lungo e minuzioso, articolato in 21 capitoli e ben 348 articoli nei quali si esplicita soprattutto l'aiuto che deve essere profuso in ogni bisogno della società: assistere e trasportare gli infermi, mutare i bisognosi, concedere buoni sussidi ai poveri, associare i cadaveri, compiere servizi di carità

La presenza nella vita sociale assistenziale si fa sempre più importante tanto che si pone l'esigenza di una sede e di un Oratorio più grandi.

Nel 1888, tramite convenzione, la Confraternita di Misericordia riceve dal Comune la Chiesa di San Francesco, già dei Minori Conventuali, ed alcuni locali attigui che diventano sua nuova sede, pur conservando la funzionalità del precedente Oratorio e della stessa Chiesa della Buona Morte.

Dal 1876 la Confraternita si inserisce nella costruzione o ampliamento del cimitero urbano con proprie cappelle e loggiati laterali in modo da disporre di numerosi colombari. Oggi, oltre a gestire i propri settori, la Misericordia ha in affidamento la manutenzione del cimitero urbano e dei cimiteri periferici.

Nel 1899 anche la Confraternita di Misericordia di Castiglion Fiorentino partecipa al Primo Congresso delle Confraternite e aderisce alla Federazione delle Confraternite. Conta molte centinaia di iscritti, si impegna in tanti interventi per disagi conseguenti a calamità naturali o eventi bellici: per l'epidemia della Spagnola, per il terremoto in Calabria, nel ricovero di feriti della prima guerra, per il terremoto in Toscana, dopo il bombardamento aereo di Castiglion nel 1943, partecipa a iniziative a favore di sinistrati, in varie regioni italiane. A questo scopo, già dal 1908, era nata una squadra di Pronto Soccorso, che nel 1927 si mette a disposizione della Direzione di Soccorso con sede a Firenze.

Dagli inizi del 1900, per stare al passo con i tempi, la Confraternita ha voluto corrispondere sempre meglio alle nuove esigenze, migliorando le sue risposte anche in fatto di mezzi, dapprima con una serie di carri lettiga a ruote, lettiga a cavalli, quindi autolettighe, carri funebri, autoambulanze sempre più sofisticate, fino ad avere oggi un notevole parco macchine attrezzate per l'emergenza in quanto dotate di apparecchiatura di pronto intervento e centro di rianimazione con medico a bordo.

Si può affermare che, grazie a una convenzione con la U.S.L., del 5 settembre 1994 la Misericordia di Castiglion Fiorentino ha preceduto l'entrata in funzione del Piano Provinciale per l'Emergenza Medica.

CAPO I

ORIGINE E NATURA DELLA CONFRATERNITA

Art. 1 - Denominazione

È costituita in Castiglion Fiorentino l'Associazione Ente del Terzo Settore denominata CONFRATERNITA DI MISERICORDIA di Castiglion Fiorentino ETS-ODV con sede in Castiglion Fiorentino (provincia di Arezzo, Diocesi di Arezzo-Cortona e Sansepolcro) in Via Madonna del Rivaio n. 84.

La prima attestazione della Confraternita di Misericordia di Castiglion Fiorentino (Ar) risale al 1572. Soppressa nel 1785, venne ripristinata nel 1792, continuando gli antichi servizi, che rivendicò al tempo della dominazione francese, per evitare una nuova soppressione. Dal 1888 ha in assegnazione la Chiesa di San Francesco, dove ha la sua sede, ma resta proprietaria dell'antico Oratorio della Buona Morte, dove cominciò ad operare dal 1573.

La Confraternita è affiliata alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, con sede in Firenze, fino dal 1901.

Art. 2 - Principi ispiratori

La Misericordia di Castiglion Fiorentino è una Associazione di Confratelli avente per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere di Misericordia spirituali e corporali, in soccorso dei singoli e delle comunità, contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Apostolica Romana, nel solco della tradizione della Chiesa e nello spirito del Concilio Vaticano.

La Confraternita ha durata illimitata, non ha fini di lucro, ha strutture ed organizzazione democratiche.

Art. 3 - Elementi giuridici

La Misericordia di Castiglion Fiorentino è costituita agli effetti giuridici come un Ente del Terzo settore iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella sezione a) Organizzazione Di Volontariato.

La Misericordia è, secondo l'Ordinamento Canonico, Associazione di fedeli laici della Chiesa ai sensi dei canoni 298-311 "Norme comuni" e canoni 321-326 "Associazioni private di fedeli" del Codice di Diritto Canonico.

Art. 4 - Stemma della Confraternita

Lo stemma della Confraternita di Misericordia di Castiglion Fiorentino è rappresentato da un ovale con fondo bianco al centro e azzurro ai bordi, contenente una M da cui si diparte una croce.

Art. 5 - Divisa dei Confratelli

La divisa storica dei Confratelli è costituita da una veste

nera semplice, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero e crocifisso di legno. I Confratelli portatori della statua lignea di Gesù legato alla colonna, durante la processione del Mercoledì Santo, avranno la veste nera arricchita da un cappello di feltro con sottogola, da portare appoggiato sulle spalle.

La divisa dei componenti il Magistrato è costituita da una mantella di colore azzurro bordata d'oro e aperta sul davanti o, in alternativa, una fascia di panno bleu, bordata d'oro, da porre al braccio sinistro.

Per i servizi di soccorso ed assistenza possono essere adottate divise di tipo infermieristico o secondo il modello indicato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

CAPO II

SCOPI E MEZZI DELLA CONFRATERNITA

Art. 6 - Scopi ed attività della Confraternita

Scopo della Confraternita è l'esercizio, per amore di Dio e del Prossimo, delle opere di Misericordia, corporali e spirituali, del pronto soccorso e dell'intervento nelle pubbliche calamità, sia in sede locale che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

La Confraternita potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo.

In particolare la Confraternita può svolgere in via esclusiva o prevalente per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale le seguenti attività:

- a) Gli interventi e le prestazioni sanitarie, tra le quali il soccorso ed il trasporto dei feriti e dei malati, degli infermi e dei portatori di disabilità;
- b) gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali e socio sanitarie anche per l'assistenza ai malati, agli anziani e ai bisognosi in genere nei luoghi di cura e ricovero e a domicilio anche realizzando idonee strutture di accoglienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione;
- c) gli interventi e i servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- d) iniziative di educazione, istruzione e formazione, anche

QaH. (A)

B-C

E

D

professionale, nonché l'attività di informazione e culturali di interesse sociale con finalità educative;

⑥ e) iniziative di formazione universitaria, post-universitaria e di ricerca scientifica di particolare interesse sociale nonché di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

① f) l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche, ricreative e sportive di interesse sociale, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, anche attraverso elementi di informazione e promozione delle attività istituzionali, oltre ad attività di editoria e stampa in genere ed iniziative di radio/video-diffusione;

⑧ g) l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

⑦ h) l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche;

⑨ i) l'alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

⑤ j) l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

④ k) iniziative di agricoltura sociale;

③ l) l'erogazione di beni o servizi a persone svantaggiate, anche attraverso la cessione gratuita di alimenti o prodotti od il sostegno a distanza;

② m) la tutela, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico e culturale e del paesaggio nonché la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità organizzata;

① n) iniziative di cooperazione allo sviluppo nonché attività nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;

⑦ o) la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata nonché promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

La Confraternita può compiere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, e siano svolte secondo i criteri e nei limiti stabiliti a livello normativo e regolamentare.

A questo fine, la Confraternita può, tra le altre attività, effettuare:

- l'onoranza, la sepoltura e/o il trasporto, dei defunti nel cimitero della Confraternita od in altri cimiteri secondo richiesta;
- la gestione del proprio e di altri cimiteri;
- operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compresa la costituzione di enti e società, nonché l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in altri enti, purché risultino strumentali al perseguimento dei fini istituzionali.

Per tutto questo la Confraternita può agire direttamente o mediante convenzioni, intese o altri accordi con enti e istituzioni pubblici o privati.

Per la formazione spirituale dei Confratelli, la Confraternita promuove corsi di esercizi spirituali, pellegrinaggi e quant'altro sarà ritenuto necessario, anche su indicazione dell'Ufficio Formazione della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Art. 7 - Formazione dei Confratelli

La Confraternita potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze sia in sede locale, sia nazionale o internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere, nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, attuando, nei propri settori d'intervento, opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute ed alla dignità umana.

La Confraternita provvede all'attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante iniziative di formazione spirituale, promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario dei confratelli con corsi di istruzione teorico-pratici e con ogni altro idoneo mezzo, secondo le linee ed i programmi emanati dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Art. 8 - Rapporti con la Chiesa Cattolica

In relazione al proprio carattere cristiano, la Confraternita mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche anche attraverso il proprio assistente ecclesiastico, detto Correttore, cura inoltre l'ufficiatura della Chiesa di S. Francesco e dell'Oratorio della Buona Morte.

La Confraternita collabora con le iniziative pastorali e caritative promosse dalla Chiesa Cattolica in Italia e nel mondo.

Art. 9 - Adesione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie

La Confraternita è affiliata alla Confederazione Nazionale

delle Misericordie d'Italia, ne accetta gli statuti e ne costituisce rappresentanza locale. Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale ed amministrativa della Confraternita, la partecipazione del sodalizio alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia comporta per tutti gli iscritti alla Confraternita la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei Confratelli delle Misericordie d'Italia nonché l'impegno di mobilitazione caritativa in caso di necessità.

Art. 10 - Fonti di finanziamento

La Confraternita trae mezzi economici necessari al raggiungimento degli scopi dalle rendite del patrimonio immobiliare e mobiliare che possiede; dalle quote degli iscritti; da oblazioni ed offerte; da convenzioni da sottoscrivere con Enti Pubblici o Privati; da contributi o lasciti che potranno ad essa pervenire da soggetti pubblici o privati; dall'esercizio di iniziative; dai servizi funebri e sanitari; dall'esercizio di iniziative, anche di natura commerciale, o altre forme di entrata volte a ricevere carità per restituire in carità.

La Confraternita potrà convenzionarsi con altri enti locali e con altre strutture sanitarie secondo la normativa nazionale e regionale vigente.

Art. 11 - Gratuità delle opere caritative

Le opere caritative della Confraternita e dei Confratelli sono gratuite.

La Confraternita potrà accettare, per esse, dai beneficiati un'oblazione.

Art. 12 - Volontariato

Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli in ogni loro prestazione di attività.

È fatto espresso divieto ai Confratelli di accettare qualsiasi forma di compenso.

Il Confratello della Misericordia riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l'espressione del tradizionale motto delle Misericordie "Che Iddio gliene ne renda merito".

Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio potranno essere concesse ai Confratelli distinzioni aventi puro carattere morale.

La Confraternita rimborserà ai Confratelli le spese effettivamente sostenute per l'espletamento del servizio volontario, secondo le vigenti normative.

La Confraternita iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Confraternita di cui il

volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

La Confraternita non potrà distribuire neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La Confraternita può prevedere, in coerenza con lo statuto, apposito regolamento per disciplinare diritti e doveri dei volontari.

Art. 13 - Gruppi operativi

La Confraternita può promuovere la donazione del sangue e degli organi.

Per tutti i settori di attività compatibili con i propri scopi istituzionali, la Confraternita può costituire sezioni o gruppi funzionali coordinandoli con apposito regolamento.

La Confraternita promuove il volontariato giovanile anche attraverso il gruppo "Gemme"; un rappresentante del gruppo "Gemme" partecipa al Magistrato senza diritto di voto.

CAPO III

REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA CONFRATERNITA DIRITTI E DOVERI DEI CONFRATELLI

Art. 14 - Requisiti di appartenenza

Chiunque, senza distinzione di condizione o di sesso, può appartenere alla Confraternita, purché sia di principi morali cristiani e di condotta integra.

I Confratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i fini istituzionali della Confraternita e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata dal Magistrato.

La quota o contributo associativo e i diritti di partecipazione non sono trasferibili.

Art. 15 - Domanda di ammissione

Le domande di ammissione devono essere dirette al Governatore, il quale ne propone l'accettazione al Magistrato nella prima riunione utile, o comunque entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, che rilascia, quindi, la rispettiva tessera di iscrizione o, con motivazione espressa, il diniego.

Qualora le domande vengano avanzate da minorenni, occorre che siano accompagnate dal consenso di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci.

Art. 16 - Ammissione

Per appartenere alla Confraternita è necessario presentare domanda di ammissione come al precedente art. 15, al rilascio

della tessera di iscrizione deve pagare la quota associativa annuale come al precedente art. 14 pena la immediata decadenza.

Nei casi di manifesta indigenza e in quelli previsti dai successivi artt. 17 e 18 il Magistrato potrà esentare il Confratello dal pagamento della quota associativa annuale, fermi restando i suoi doveri e diritti di Confratello.

Art. 17 - I Confratelli

Tutti gli iscritti alla Confraternita sono chiamati con il nome tradizionale di "Confratello" (o "Consorella") ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative che sono alla base istituzionale del pio Sodalizio.

I confratelli possono esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede della Confraternita a partire dal 30esimo giorno successivo alla richiesta, formulata mediante lettera raccomandata o tramite altro mezzo postale, di comunicazione fax o telematico purché risulti provata la data di invio.

Il richiedente deve altresì rilasciare una ricevuta nella quale dichiara di aver preso visione della documentazione richiesta e si impegna a non divulgarla.

I Confratelli si suddividono in due categorie:

- a) Confratelli onorari;
- b) Confratelli ordinari.

I Confratelli ordinari sono, a loro volta, divisi in Confratelli attivi e Confratelli sostenitori.

Gli aspiranti Confratelli sono coloro che intendono far parte della categoria dei Confratelli attivi. L'aspirantato ha la durata di un anno di servizio al termine del quale gli aspiranti Confratelli passano alla categoria dei Confratelli attivi.

Il passaggio risulta essere automatico, salvo motivata delibera di diniego del Magistrato. Il passaggio è spiritualmente sancito con il rito della vestizione e la consegna della veste simbolo di sacrificio, preghiera ed anonimato. Gli aspiranti Confratelli partecipano all'Assemblea ma non hanno diritto di voto e di elezione.

I Confratelli attivi sono coloro che, compiuto il periodo di aspirantato, accettano l'obbligo del servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore della Confraternita. Costituiscono il corpo funzionale della Confraternita stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano all'assemblea con diritto di voto attivo, ed acquisiscono diritto di elezione dopo un anno di permanenza nella categoria. L'elettorato attivo e passivo presuppone la maggiore età.

I Confratelli che appartengono da oltre 50 anni alla Confraternita e che abbiano soddisfatto l'obbligo del pagamento di 50 quote annuali, sono esonerati dal pagamento della quota stessa dal 51° anno ed entrano a far parte dei Confratelli giubilati.

← NO

Tutti i Confratelli godono degli stessi diritti e doveri di cui ai successivi art. 20 e 21 e partecipano all'Assemblea Generale con diritto di elezione attiva e passiva.

Art. 18 - Confratelli Onorari

Coloro che si saranno distinti per benemerenza verso la Confraternita verranno iscritti, dietro approvazione del Magistrato, nel ruolo dei Confratelli Onorari.

I Confratelli Onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa annuale e godono degli stessi diritti e doveri dei Confratelli Ordinari.

Art. 19 - Confratelli Ordinari

Coloro che avranno presentato regolare domanda di iscrizione al Governatore e, in seguito all'accettazione della medesima, avranno pagato la quota associativa, entreranno a far parte del numero dei Confratelli Ordinari.

I Confratelli Ordinari che accetteranno l'obbligo del servizio nelle opere o nell'amministrazione della Confraternita saranno detti Confratelli Attivi e andranno a costituire il corpo funzionale della Confraternita.

I Confratelli Ordinari che sosterranno moralmente e materialmente la Confraternita senza assumersi obblighi di servizio saranno detti Confratelli Sostenitori.

Tale distinzione ha puro valore formale.

Art. 20 - Diritti dei Confratelli

Tutti i Confratelli godono dei seguenti diritti:

- a) elezione attiva e passiva per le cariche sociali purché maggiorenni e nei limiti dei precedenti articoli;
- b) i Confratelli partecipano a tutti i vantaggi spirituali connessi alla Confraternita;
- c) ogni anno il giorno 2 novembre, commemorazione dei morti, sarà celebrata per i Confratelli defunti una S. Messa di suffragio nella Chiesa di S. Francesco.

Art. 21 - Doveri dei Confratelli

I Confratelli devono:

- a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della Confraternita;
- b) tenere condotta morale e civile concorde ai principi ispiratori del Sodalizio, sia all'interno dell'Associazione sia nella vita privata, anche sotto il profilo della normativa penale;
- c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità;
- d) tenere nei confronti dei Confratelli, preposti alle cariche sociali, un comportamento corretto e di massima collaborazione;
- e) collaborare con le iniziative della Confraternita e

partecipare alle riunioni da essa indette;

- f) partecipare, limitatamente alle loro possibilità, alla cerimonia funebre in onore dei Confratelli defunti nel giorno del funerale, alla Processioni del Mercoledì Santo, del Lunedì di Pasqua, del Patrono e del Corpus Domini, alle iniziative a carattere formativo promosse dalla Confraternita ed alle iniziative di carattere generale promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.
- g) assolvere al pagamento della quota associativa.

Art. 22 - Provvedimenti disciplinari

Confratelli sono passibili, qualora non rispettino i doveri previsti dall'art. 21, dei sottocitati provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare, entro 15 giorni, al Magistrato le proprie giustificazioni:

- a) ammonizione;
- b) sospensione a tempo determinato o indeterminato;
- c) decadenza;
- d) esclusione.

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti, di cui alle lettere a) e b), è demandata al Magistrato, quella di cui alle lettere c) e d) all'Assemblea Generale.

La qualità di iscritto alla Confraternita si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione.

Si perde per dimissioni qualora il Confratello presenti al Magistrato, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere il suo diritto di Confratello.

Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza alla Confraternita di cui al precedente art. 14.

Inoltre l'iscritto perde la sua qualità di Confratello qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti dal precedente art. 21, oppure rimanga moroso per oltre un biennio nel pagamento della quota sociale pur essendo in grado di assolvervi.

Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto alla Confraternita.

La perdita della qualità di Confratello implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto, sia spirituale, sia materiale e di ogni dovere verso la Confraternita.

I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal Governatore all'Assemblea. Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all'Interessato, per raccomandata, da parte del Magistrato, con invito a presentare entro 15 gg le proprie deduzioni. L'Assemblea delibera a scrutinio segreto.

Il provvedimento irrogato dall'Assemblea potrà essere

revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato previa nuova domanda da presentarsi, da parte dell'Interessato, al Governatore, con le modalità di cui all'artt. 15 e 16, e sulla quale il Magistrato delibererà, sentito il parere del Collegio Probivirale, l'accettazione e se riconferire al richiedente i diritti di cui godeva in precedenza.

L'eventuale nuova domanda non potrà essere in nessun caso ripresentata prima di un anno dalla data di irrogazione del provvedimento di decadenza.

CAPO IV ORGANI DELLA CONFRATERNITA

Art. 23 - Organi della Confraternita

Sono Organi della Confraternita:

- a) l'Assemblea Generale dei Confratelli;
- b) il Magistrato;
- c) il Governatore;
- d) il Collegio dei Probiviri.
- e) il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti e l'Organo di controllo.

Art. 24 - L'Assemblea Generale dei Confratelli

L'Assemblea Generale si compone di tutti i Confratelli maggiorenni aventi diritto di voto ed è presieduta dal Governatore o, in sua vece, dal Vice-governatore, in mancanza di questo, dal componente del Magistrato da più tempo iscritto alla Confraternita.

Spetta all'Assemblea:

- a) eleggere, a scrutinio segreto, i Consiglieri del Magistrato, i membri del Collegio dei Probiviri e quelli del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti;
- b) deliberare l'approvazione del bilancio predisposto in conformità con le norme vigenti, corredato della relazione del Governatore sull'attività della Confraternita svolta nell'anno precedente e della relazione del Collegio dei sindaci revisori o, laddove esistente, dell'Organo di controllo;
- c) nominare l'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) deliberare, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, sulle modifiche del presente statuto proposte dal Magistrato di concerto con il Collegio Probivirale;
- e) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Governatore, di concerto con il Magistrato, adottando, ove necessario, le relative deliberazioni;
- f) Assumere i provvedimenti di decadenza ed esclusione di cui

⑤ ①

all'art. 22;

- g) Modificare lo statuto;
- h) Sciogliere la Confraternita e devolverne il Patrimonio.

Art. 25 - Riunioni ordinarie dell'Assemblea

L'Assemblea Generale si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, e, ogni quattro anni, per l'elezione delle cariche sociali.

L'Assemblea è convocata dal Governatore dandone massima diffusione tra gli aderenti, sia con l'utilizzo di strumenti telematici nonché attraverso affissione di avviso di convocazione nella sede sociale, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare.

La seconda convocazione potrà essere fatta anche nello stesso giorno della prima, purché almeno un'ora dopo.

L'Assemblea Generale per l'approvazione del conto consuntivo deve essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro.

Art. 26 - Riunioni straordinarie dell'Assemblea

L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria:

- a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Confratelli;
- b) quando il Collegio dei Revisori dei Conti per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per scritto, ne richiedano all'unanimità la convocazione al Magistrato;
- c) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per problemi inerenti la Confraternita o per iniziative di carattere generale;
- d) quando il Magistrato ne ravvisi la necessità.

Nei casi di cui alle lettere a), b), c) il Governatore deve convocare l'Assemblea Generale entro 60 giorni, con le modalità di cui al precedente art. 25.

Art. 27 - Validità della costituzione e delle decisioni dell'Assemblea

Le decisioni prese dall'Assemblea Generale sono valide in prima convocazione se presente la metà più uno dei Confratelli ed in seconda convocazione, a maggioranza dei presenti qualunque ne sia il numero.

In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, ogni Confratello potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da un altro Confratello, il quale non potrà essere

portatore di più di una delega.

L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti. Per le delibere su modifiche statutarie è richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti.

Gli astenuti non si computano fra i votanti.

I componenti del Magistrato e i componenti del Collegio dei sindaci revisori dei conti, non hanno diritto di voto nelle delibere concernenti il bilancio.

Art. 28 - Il Magistrato

La direzione amministrativa è demandata al Magistrato, che è organo di governo della Confraternita e delibera su tutte le materie non riservate specificatamente all'Assemblea.

Spetta la Magistrato:

- a) provvedere all'amministrazione della Confraternita, ivi compreso l'acquisto e la vendita o la permuta dei beni immobili e mobili e di automezzi, e per la creazione di passività ipotecarie, compreso la contrazione di mutui, nonché stabilisce le attività diverse, non già richiamate dallo Statuto;
- b) provvedere affinché non siano in alcun modo ceduti né alienati i beni e le cose aventi carattere storico ed artistico, né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita della Confraternita;
- c) provvedere al suo interno, nella prima riunione convocata dopo le elezioni, alla elezione del Governatore e del Vicegovernatore ed ogni altra nomina che si rendesse necessaria;
- d) nominare il Segretario del Magistrato, il Segretario Amministrativo e il Coordinatore dei Volontari Attivi;
- e) emanare qualsiasi regolamento necessario al buon funzionamento della Confraternita e stipulare qualsiasi convenzione, con enti pubblici o privati, per il miglioramento od il potenziamento dei servizi prestati;
- f) deliberare le norme relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente e dei collaboratori ed adottare i relativi provvedimenti;
- g) provvedere alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della pianta organica, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;
- h) deliberare la nomina dei Confratelli Onorari;
- i) assumere i provvedimenti disciplinari di sua competenza;
- j) predisporre annualmente i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e deliberare circa lo storno dei fondi da una voce all'altra del bilancio;
- k) deliberare sull'accettazione di eredità, con beneficio di inventario, e di donazioni, e sul conseguimento di legati richiedendone la prescritta autorizzazione ai competenti

organi;

- l) prendere, in via di urgenza, eccetto i casi previsti agli artt. 21, comma 2 e 3, 22 e 24 del Codice Civile, i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse del Sodalizio;
- m) deliberare sull'ammissione di nuovi Confratelli e confermare o revocare la decisione del Governatore sull'ammissione dei nuovi aspiranti Confratelli ed esprimere entro un anno motivata delibera di diniego alla loro definitiva adesione;
- n) tenere, oltre al libro delle deliberazioni del Magistrato, il libro degli associati e il libro delle deliberazioni assembleari;
- o) curare l'osservanza dello spirito religioso della Confraternita, nonché la preparazione spirituale e morale dei Confratelli, in accordo con il Correttore e promuovere attività ed iniziative di carattere culturale, ricreativo, sportivo, informativo e formativo, di carattere sanitario e sociale, anche attraverso la costituzione di appositi gruppi fra Confratelli;
- p) istituire commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti alla Confraternita, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività, nominando un coordinatore fra i componenti il Magistrato;
- q) deliberare sulle liti da intentare e da sostenere ed autorizzare il Governatore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi, sia dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse della Confraternita;
- r) determinare l'ammontare della quota associativa annuale che ogni Confratello deve versare per il funzionamento della Confraternita;
- s) proporre alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Correttore, i nominativi di Confratelli per il conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio;
- t) provvedere alla scelta delle opere di carità da porsi in atto, secondo le disponibilità e le possibilità della Confraternita;
- u) compiere ogni altra funzione ed esercitare qualunque altro potere che il presente Statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi della Confraternita nel rispetto delle leggi in materia;
- v) deliberare eventuali compensi o premi per i collaboratori interni ed esterni;
- w) proporre all'Assemblea, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo

dei Confratelli.

Art. 29 - Composizione del Magistrato

Il Magistrato si compone di nove Consiglieri. Tutti vengono eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea Generale, durano in carica quattro anni.

Il mandato cessa, in ogni caso, al momento in cui i successori assumeranno l'incarico.

Il Magistrato è assistito dal Segretario o, in sua assenza, dal Consigliere da più tempo iscritto alla Confraternita.

Alle riunioni può partecipare il Correttore, con le modalità di cui all'art. 37.

I Consiglieri che, senza giustificato motivo non intervengano per tre sedute consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Magistrato.

Art. 30 - Incompatibilità

Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato, Confratelli con legami di coniugio, di parentela fino al quarto grado e di affinità fino al secondo grado, nonché Confratelli eletti alle cariche di Proboviro e Sindaco revisore, o nominati come Organo di controllo e/o soggetto incaricato della Revisione legale dei conti.

Non sono eleggibili nel Magistrato, nel Collegio dei Probiviri e nel Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti il personale dipendente della Confraternita, e i Confratelli che rivestano cariche politiche a qualunque livello.

Art. 31 - Riunioni del Magistrato

Il Magistrato si riunisce ogni qual volta il Governatore lo ritenga opportuno nell'interesse dell'amministrazione, oppure ove sia presentata domanda al Governatore da parte di almeno quattro Consiglieri.

Il Magistrato può essere convocato anche su richiesta, scritta e motivata, della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia o del Collegio dei Probiviri.

Art. 32 - Convocazione del Magistrato

La convocazione dell'adunanza è comunicata dal Governatore. L'invito dovrà essere fatto recapitare a ciascun Consigliere almeno cinque giorni prima della data fissata e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Per il suo carattere di organo di governo il Magistrato può essere convocato anche telefonicamente in qualsiasi momento se ne ravvisi la necessità e l'urgenza.

Art. 33 - Validità delle deliberazioni

Il Magistrato delibera validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

Tutte le deliberazioni dovranno essere adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le votazioni si fanno per espressione palese, o segreta, quando si tratti di questioni inerenti e riguardanti persone.

Art. 34 - Verbali del Magistrato

I processi verbali del Magistrato devono essere motivati e contenere l'elenco dei presenti e degli assenti ed il riassunto delle discussioni. Essi devono far menzione delle opposizioni, dichiarazioni o riserve, con le quali taluno dei Consiglieri abbia inteso spiegare o giustificare il proprio voto. Detti processi verbali vengono stesi dal Segretario del Magistrato, firmati da lui e dal Governatore.

Sebbene vengano ordinariamente letti ed approvati nella adunanza successiva, i processi verbali si rendono subito esecutivi.

Il registro dei verbali è a disposizione dei Confratelli presso la Segreteria.

Art. 35 - Il Governatore

Il Governatore è eletto dal Magistrato.

Dirige e sorveglia le varie attività della Confraternita e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma.

Rappresenta la Confraternita all'interno della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e, nelle relative assemblee, ha diritto di elettorato attivo e passivo.

In particolare il Governatore:

- a) vigila per la tutela delle ragioni, degli interessi e delle prerogative della Confraternita e veglia sull'osservanza dello statuto e di eventuali regolamenti;
- b) indice le riunioni del Magistrato e convoca l'Assemblea Generale, assumendone in entrambi i casi la presidenza;
- c) attua le deliberazioni del Magistrato;
- d) firma la corrispondenza, le carte ed i registri sociali;
- e) cura, congiuntamente con il Segretario Amministrativo, la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili;
- f) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia agli effetti di ogni evento che consigli l'interessamento della Confederazione stessa;
- g) prende ogni provvedimento d'urgenza, anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salvo sottoposizione alla ratifica del Magistrato nella prima riunione successiva al provvedimento;
- h) compie, dietro delibera del Magistrato, qualsiasi operazione bancaria, anche con prelevamento allo scoperto, a valere sui rapporti di conto corrente o su depositi accesi.

Il servizio di Governatore è incompatibile con rapporti di

lavoro con le Misericordie o loro articolazioni a qualsiasi livello.

Art. 36 - Il Vicegovernatore

Il Vicegovernatore coadiuva, indipendentemente da sue specifiche funzioni, il Governatore e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento.

Inoltre, opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Magistrato riterrà opportuno affidargli.

La firma del Vicegovernatore sulla corrispondenza, atti e documenti di qualsiasi tipo implica la sussistenza delle condizioni di supplenza del Governatore.

Art. 37 - Il Correttore

Il Correttore è l'assistente ecclesiastico della Confraternita ed è nominato dal Magistrato.

Il Correttore è scelto fra il clero diocesano, secolare o regolare.

La nomina del Correttore dovrà essere ratificata dal Vescovo diocesano.

Il Correttore, al quale competono le materie spirituali, religiose e di culto, cura l'osservanza dello spirito religioso della Confraternita e la preparazione spirituale e morale dei Confratelli, anche attraverso corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il Correttore della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Il Correttore è confratello onorario e partecipa pienamente alle riunioni dell'Assemblea e del Magistrato, con diritto di voto solo sulle delibere che riguardano l'indirizzo religioso della Confraternita.

Il Correttore tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose, celebra le liturgie in suffragio dei Confratelli defunti.

Qualora all'interno della Confraternita vengano a formarsi gruppi operanti in settori particolari del soccorso, della protezione civile, dell'assistenza o della donazione di sangue ed organi e ogniqualevolta lo ritenga opportuno, il Correttore può incaricare un sacerdote diocesano, del clero secolare o regolare, quale Cappellano con compiti di assistenza religiosa e morale del gruppo. La nomina dovrà essere ratificata dal Magistrato e dal Vescovo diocesano.

Art. 38 - Il Segretario Amministrativo

Il Segretario Amministrativo cura la parte amministrativa e contabile di tutte le attività della Confraternita, firmando i relativi documenti.

Provvede alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili.

Cura, congiuntamente con il Governatore, la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili e, congiuntamente al

Governatore, le operazioni bancarie.

Provvede, su incarico del Magistrato, ad eseguire le deliberazioni riguardanti gli acquisti dei beni mobili, attrezzature e materiale di consumo, curandone il corretto utilizzo.

Congiuntamente al Governatore compie operazioni bancarie secondo quanto stabilito dall'art. 34.

Art. 39 - Il Segretario del Magistrato

Il Segretario del Magistrato è nominato dal Magistrato, tra i suoi componenti, nella sua prima riunione dopo le elezioni.

Il Segretario del Magistrato redige i verbali del Magistrato, dell'Assemblea Generale e di tutte le commissioni o gruppi di lavoro di cui alla lettera p) dell'art. 28.

Collabora con il Governatore ed il Segretario Amministrativo alla tenuta degli inventari e alla tenuta della contabilità ed alla preparazione dei bilanci.

In relazione alla particolarità del servizio di segreteria, il Segretario può essere nominato dal Magistrato anche tra persone esterne agli organi sociali. In tal caso il segretario partecipa ai lavori del Magistrato senza diritto di voto.

Art. 40 - Il Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea, stanti le incompatibilità previste dall'art. 30.

Il Collegio, dopo l'elezione, si riunirà per nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario.

Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qual volta ci sia materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta all'anno per verificare l'andamento della Confraternita; esso tiene il libro delle proprie adunanze.

In particolare, il Collegio dei Proviviri:

- a) vigila sull'esatta osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni Organo della Confraternita;
- b) interpreta, in caso di divergenza, le norme dello statuto e dei regolamenti, sentito il parere del Collegio Provivirale della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;
- c) esamina e decide sui ricorsi presentati dai Confratelli contro i provvedimenti del Magistrato nei confronti di questi ultimi;
- d) convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Magistrato della Confraternita;
- e) sostituisce l'opera del Magistrato qualora quest'ultimo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere promosse entro e non oltre un trimestre dalla data di sostituzione.

I membri del Collegio possono essere invitati alle riunioni

del Magistrato, senza diritto di voto, e non possono essere eletti contemporaneamente nel Magistrato, né nel Collegio dei Sindaci Revisori.

Il Collegio delibera validamente con almeno la presenza di due componenti, fra i quali il Presidente, e stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio e decide equitativamente con pronunce motivate. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 41 - Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti e l'Organo di Controllo

La Confraternita elegge al non superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre parametri previsti dall'art. 30 del dlgs 117 del 3 luglio 2017 un Collegio dei Sindaci Revisori composto da tre membri eletti dall'Assemblea fra i Confratelli. Per l'eleggibilità al Collegio dei Sindaci Revisori valgono le norme di cui al precedente art. 30. Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Qualora ritenuto opportuno dall'assemblea, il Collegio potrà essere affiancato da figura professionale iscritta nell'albo dei Revisori legali dei conti nominata dall'Assemblea stessa.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti non possono essere contemporaneamente eletti nel Magistrato né nel Collegio dei Proviviri.

Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti.

I membri del Collegio possono assistere alle riunioni del Magistrato. Il Collegio delibera validamente con la presenza di due componenti. I componenti il Magistrato ed il Collegio dei Sindaci revisori nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e finanziario non hanno diritto di voto.

Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei parametri previsti dal sopra citato art.30 del dlgs 117/2017, la Confraternita nomina, per mezzo di delibera assembleare, un Organo di controllo, anche monocratico, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'art.30, comma 6, del dlgs 117 del 3 luglio 2017.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Al momento di inizio operatività dell'Organo di controllo, il Collegio dei Revisori dei Conti cessa la propria attività.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, c.c.. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno

dei componenti. Esso tiene anche il libro delle proprie

adunanze.

L'Organo di controllo svolge anche funzione di revisione legale dei conti al superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre limiti di cui all'articolo 31 del dl gs 117 del 3 luglio 2017.

L'organo di controllo, qualora gli sia attribuita anche la funzione di revisione legale, deve essere composto da persone fisiche iscritte nell'apposito registro.

Art. 42 - Gratuità delle cariche sociali e surroga

Tutti gli incarichi sociali sono gratuiti, durano quattro anni ed i Confratelli componenti gli organi della Confraternita sono rieleggibili nello stesso incarico.

Ove in un organo sociale si verifichi la mancanza di un componente succede il primo dei non eletti e se l'elezione del membro cessato non è avvenuta su lista, la nomina del nuovo membro è fatta nella prima riunione successiva dell'organo demandato alla sua nomina.

I nuovi membri, inseriti a copertura delle vacanze, restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati.

CAPO V

RINNOVO DEGLI ORGANI SOCIALI

Art. 43 - La Commissione Elettorale

La Commissione Elettorale è eletta dall'Assemblea nella riunione che precede il termine di ogni quadriennio e si insedia con almeno quaranta giorni di anticipo sulla data prevista per le elezioni del Magistrato.

La Commissione Elettorale è composta da un numero tra tre e cinque membri ed ha il compito di:

- a) nominare fra i suoi componenti il Presidente ed il Segretario;
- b) raccogliere i nominativi dei Confratelli che sono disponibili a candidarsi per la carica di Consigliere del Magistrato;
- c) redigere la lista di 5 Confratelli per l'elezione del Collegio dei Probiviri di cui i primi 3 verranno eletti come effettivi mentre il quarto ed il quinto saranno eletti come supplenti;
- d) redigere la lista di 5 Confratelli per l'elezione del Collegio dei sindaci revisori di cui i primi 3 verranno eletti come effettivi mentre il quarto ed il quinto saranno eletti come supplenti.
- e) organizzare le modalità di voto;
- f) scrutinare le schede dei votanti, compilare l'elenco di tutti i nominativi che abbiano riportato almeno un voto, proclamare gli eletti e redigere apposito verbale.

Le liste devono riportare il cognome ed il nome del Confratello e la data di nascita.

Le modalità ed i criteri delle votazioni sono definiti in apposito regolamento approvato dal Magistrato.

Art. 44 - Gratuità delle cariche elettive

Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito della Confraternita.

I Confratelli eletti alle cariche sociali, in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri Confratelli un rapporto di estrema semplicità e cordialità, tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.

Le incompatibilità di cui all'articolo 30 si estendono anche tra le figure di Governatore, Presidente del Collegio dei Probiviri e Presidente dei Sindaci Revisori.

CAPO VI

DEL PERSONALE IN GENERE DELLA CONFRATERNITA

Art. 45 - Il personale

Il personale previsto in pianta organica è nominato dal Magistrato secondo le modalità indicate nel regolamento organico.

La Confraternita esige dal proprio personale la scrupolosa osservanza dei doveri d'ufficio ed una buona condotta sia morale sia civile.

La Confraternita potrà avvalersi anche dell'opera dei volontari del Servizio Civile.

Art. 46 - Obblighi del personale

Al personale incombe particolarmente l'obbligo:

- a) usare modi cortesi col pubblico e con i propri colleghi, rispetto verso i superiori, benevolenza verso i dipendenti;
- b) coadiuvarsi e supplirsi a vicenda, quante volte sia necessario;
- c) cooperare alla prosperità della Confraternita indicando al Magistrato i miglioramenti che possono contribuire al vantaggio e decoro della medesima.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 47 - Riforma dello statuto

La proposta di riforma dello statuto, oltre che dal Magistrato secondo la norma di cui all'art. 28 punto w), è

presentata al Magistrato, mediante motivata mozione scritta, da un numero di Confratelli non inferiore ad un decimo degli iscritti. La mozione è esaminata dal Magistrato e dal Collegio dei Proviviri in riunione congiunta e trasmessa alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per il proprio parere. Dopo aver esaminato la proposta ed aver acquisito il parere scritto della Confederazione, il Governatore convoca l'Assemblea straordinaria con specifica indicazione dell'ordine del giorno e del numero degli articoli cui è fatta proposta di riforma nonché l'indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.

L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all'art. 24 e con le indicazioni di cui al comma precedente ed inoltre verrà pubblicato in maniera visibile presso la sede sociale per lo stesso periodo di convocazione. L'avviso dovrà essere trasmesso anche alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Per l'approvazione di modifiche statutarie occorre il voto favorevole di almeno la metà dei presenti all'Assemblea ed il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti, gli artt. 2, 4, 5 e 7 i quali definiscono la irrinunciabile fisionomia della Confraternita e le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa.

Art. 48 - Regolamento generale

L'Assemblea approva, a completamento delle norme del presente statuto, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, sentito il parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, il Regolamento Generale, ivi incluso il Regolamento dei lavori assembleari, i cui articoli potranno essere riformati sempre con le modalità di cui sopra.

Il Magistrato provvede a redigere le "Norme di attuazione del Regolamento Generale" riformabili con provvedimento dello stesso Magistrato.

Art. 49 - Mancato funzionamento della Confraternita

In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento della Confraternita e delle sue attività e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta e non possano operare gli organi ordinari anche con i poteri sostitutivi previsti di cui all'art. 40 comma e), il Governatore della Confraternita segnala alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi.

La richiesta potrà essere presentata anche dal Presidente del Collegio dei Proviviri o da almeno un decimo dei Confratelli.

La Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, accertate le condizioni di anormalità ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa, nomina un Delegato con funzioni di Commissario Straordinario che provvede al compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell'Assemblea degli associati per la ricostituzione degli organi sociali.

Ove la convocazione dell'Assemblea risulti impossibile, o l'Assemblea stessa rimanga priva di esiti, il Delegato informa la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia anche al fine, ove sia ritenuto opportuno, di portare la questione all'attenzione delle autorità competenti.

**Art. 50 - Recesso dalla Confederazione Nazionale delle
Misericordie
d'Italia**

Qualora l'Associazione receda dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, ne venga esclusa o ne venga comunque decisa la non appartenenza, l'Associazione dovrà immediatamente cessare qualsiasi utilizzo del marchio e del logo del Movimento delle Misericordie e procedere entro sei mesi a modificare la denominazione, lo stemma ed ogni altro elemento identificativo che possa ricondurre ad una errata identificazione.

Art. 51 - Scioglimento della Confraternita

La Confraternita non potrà essere sciolta per delibera Assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di Confratelli effettivi tale da svolgere anche in parte le opere di carità e di assistenza.

La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Governatore o dal Delegato di cui all'art. 49.

Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di Confratelli e della speciale maggioranza di cui all'art. 21 del codice civile (tre quarti degli associati).

Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, che interverrà all'Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà della Confraternita.

Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina tre liquidatori preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti alla Confraternita.

Art. 52 - Devoluzione del patrimonio

A seguito dello scioglimento, i beni residui della Confrater-

nita sono devoluti per mezzo di delibera assembleare ad altro ente del Terzo settore con analoga attività istituzionale e finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti.

L'assemblea delibera altresì sulle decisioni inerenti la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, con il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Tali operazioni sono effettuate secondo le modalità di cui all'art.42-bis, c.c.

Art. 53 - Riconoscimento della personalità giuridica

Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte dell'autorità amministrativa, il Governatore della Confraternita di Misericordia è autorizzato ad apportare al presente statuto, sentita la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ed ottenuto il relativo assenso, le modifiche che si rendessero indispensabili, salvaguardando i principi ispiratori della Confraternita di Misericordia.

Art. 54 - Norma di rinvio

Per le materie non contemplate nel presente statuto si osservano le norme del c.c. integrate, in quanto non contrastanti, con le disposizioni della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia.

F.ti: Salvadori Paola

Giuseppe De Stefano notaio (sigillo)